



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 400

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 27 gennaio 2011

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) Pag. 3

Commissioni permanenti

12^a - Igiene e sanità Pag. 9

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica Pag. 14

Per l'attuazione del federalismo fiscale » 15

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****5^a (Programmazione economica, bilancio)**

Giovedì 27 gennaio 2011

7^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione***VIZZINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in data odierna in apposito supplemento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni.

La senatrice BERTUZZI (PD) illustra alcuni emendamenti relativi al settore agricolo. Anzitutto, la proposta di differire al 2012 l'inizio della rateizzazione dell'aumento delle accise sul gasolio, che determina gravi ricadute sulle coltivazioni in serra. Per quanto riguarda il settore della pesca, ricorda la proposta di prorogare il piano nazionale a tutto il 2011, in attesa dell'annunciata riforma del settore da parte dell'Unione europea.

Si sofferma, quindi, sulla proposta diretta a prorogare il termine per la presentazione delle dichiarazioni per la rivalutazione del prezzo dei terreni in base al valore fissato dalle perizie e non in base a quello di compravendita e auspica una definitiva chiarificazione del regime agevolato ICI per i fabbricati rurali connessi ad attività produttive agricole. Infine,

ricorda la proposta di prorogare il termine per l'adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti agricoli.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) illustra l'emendamento 1.14, diretto a escludere dall'elenco dei regimi giuridici prorogati la durata dei mandati degli organi di rappresentanza militare, reputando inopportuno che la scadenza, già prorogata al 31 luglio 2011 con altro provvedimento, possa essere ulteriormente differita.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.311, diretto a prorogare al 31 dicembre 2011 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Richiama l'attenzione anche sugli emendamenti 2.220 e 2.221, riguardanti la destinazione dei proventi dall'alienazione di immobili della difesa, nonché sulla proposta di confermare l'assegno relativo all'accompagnamento di personale della difesa colpito da invalidità. Ricorda anche l'emendamento che proroga il termine per la definizione dei canoni d'affitto degli alloggi militari occupati da persone che non ne hanno titolo e quello che collega lo stesso canone al reddito degli occupanti ovvero alla presenza nel nucleo familiare di portatori di *handicap*.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per consentire ai senatori interessati di partecipare alla riunione dell'Assemblea che sta per iniziare.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 11,40.

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento x1.2, volto a prorogare il termine per l'emanazione dei regolamenti attuativi della legge su Roma Capitale e l'emendamento x1.3, che dispone la proroga di due anni del termine per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 12 della legge n. 99 del 2009, in materia di attività produttive.

Richiama l'attenzione sull'emendamento 1.325, volto a escludere le Camere di commercio dalla riduzione del numero dei componenti degli organi d'amministrazione e di controllo. Ricorda poi l'emendamento 1.329, relativo al funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Sottolinea, quindi, la piena validità della disposizione di cui all'articolo 2, comma 19, che rimuove le limitazioni per l'accesso a *internet* e consente la predisposizione di aree di connessione senza fili nei luoghi pubblici.

Tra gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, ricorda la proposta di prorogare le graduatorie per l'assunzione di personale presso il sito archeologico di Pompei, ai fini di una migliore attività di manutenzione e restauro.

Infine, dà per illustrate le altre proposte di modifica da lui presentate.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra l'emendamento 1.0.30 che, in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti e data l'incertezza della disciplina (oggetto di una proposta di *referendum* ammessa dalla Corte costituzionale), propone di differire i termini di attuazione della nuova disciplina delle società pubbliche o a partecipazione mista pubblica e privata operanti nell'ambito del servizio idrico integrato.

Dà conto dell'emendamento 1.0.33, che esclude le limitazioni per le gestioni *in house* per le società che hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo svolgimento di servizi legati al campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento dell'innovazione.

Richiama, quindi, gli emendamenti 2.81, 2.82 e 2.83, diretti a neutralizzare gli effetti della volatilità del costo del greggio sui prezzi dei carburanti, a rafforzare gli strumenti per la sorveglianza e la difesa dei distributori di carburante e a favorire il processo di liberalizzazione a vantaggio dell'utenza.

Sottolinea il significato degli emendamenti che estendono a tutti i contratti di mutuo la clausola della cancellazione automatica dell'ipoteca, quale che sia l'ente erogante.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra l'emendamento 1.227, diretto a prorogare al biennio 2011-2012 la Gestione governativa navigazione laghi. Ricorda l'emendamento 1.219, che esclude dalla soppressione i consorzi di funzione fra enti locali, e l'emendamento 1.217, riguardante lo scioglimento delle società dei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti. Richiama anche i temi dei canoni idroelettrici e dell'addizionale elettrica. Si sofferma sull'emendamento 1.234, diretto a escludere per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti l'obbligo di ridurre il livello di indebitamento, tenuto conto che quei comuni sono esclusi dal Patto di stabilità. Infine, ricorda l'emendamento 1.226, relativo alle zone di protezione speciale.

La senatrice ADAMO (*PD*), dopo aver sottolineato il significato delle proposte di ordine generale illustrate dal senatore Ceccanti, a proposito della formulazione dell'articolo 1, comma 2, e dal senatore Vitali, per quanto riguarda le ricadute sugli enti locali, ricorda la proposta relativa alla proroga dei giudici onorari, sulla cui opportunità si è espressa anche la Commissione giustizia.

Ricorda anche la proposta di ampliare la possibilità di accesso al Fondo contro l'usura, condivisa dai senatori dei Gruppi di maggioranza, e l'ordine del giorno che sottolinea l'esigenza di mantenere in servizio i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche per fronteggiare l'eccezionale riduzione di personale nelle direzioni regionali e territoriali.

La senatrice CARLONI (*PD*) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.78, diretto a stabilizzare il beneficio riconosciuto agli esercenti le imprese di distribuzione di carburante, cui compete la riscossione delle accise per conto dello Stato.

Il senatore VITA (*PD*) dà conto dell'emendamento diretto a prorogare i benefici economici per il settore cinematografico, recependo le istanze di tutte le associazioni interessate, riconosciute anche dal ministro dei beni culturali Bondi e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta. Ricorda, inoltre, la proposta di incrementare il fondo per lo spettacolo, anche in base alla sollecitazione proveniente dalla Commissione Istruzione del Senato.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 1.400, diretto a escludere dalla tabella 1 la proroga al 31 dicembre 2011 del termine per la presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. È preferibile che un'eventuale rimodulazione dei termini per la presentazione dei documenti finanziari, a seguito dell'attuazione della recente normativa europea riguardante la legge di stabilità, sia disposta in sede di revisione della legge di contabilità.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 3.5, diretto a ripristinare, almeno parzialmente, il fondo per l'editoria e un altro, volto a prorogare il termine per l'alienazione delle quote eccedenti di partecipazione alle banche popolari. Ricorda anche l'emendamento 1.316, che proroga il termine dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'obbligo di esperire la mediazione.

Si sofferma su una serie di emendamenti (2.9, 2.0.108, 2.0.109, 2.0.110, 2.0.111 e 2.0.112) di natura ordinamentale e procedurale, riguardanti le provvidenze in favore dei mutilati e invalidi per causa di lavoro, e su quelli che riguardano alcuni regimi giuridici, connessi alle difficoltà causate dagli eventi alluvionali e sismici nelle regioni Abruzzo, Veneto, Campania e Liguria.

Ricorda l'emendamento 2.255, diretto a chiarire l'interpretazione di alcune disposizioni relative al regime dell'IVA per i contratti di alloggio presso collegi universitari, e l'emendamento 2.590, volto a riaprire i termini per la presentazione delle richieste di rimborso per le spese elettorali relative al rinnovo dei Consigli regionali del 2010. Infine, richiama l'attenzione sull'emendamento 2.493, che proroga i termini per l'accesso ai benefici per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Infine, sottolinea l'opportunità di modificare il regime delle incompatibilità degli amministratori per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, qualora la partecipazione alle imprese a proprietà mista sia sotto la soglia del 3 per cento del capitale.

La senatrice GERMONTANI (*FLI*) illustra l'emendamento 1.159, che conferma fino al 31 dicembre 2013 gli accreditamenti provvisori delle

aziende termali, e l'emendamento 2.174, diretto ad assimilare gli ufficiali di ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri a quelli di ruolo normale. Dopo aver ricordato la proposta relativa alla proroga del termine per l'alienazione delle quote eccedenti nelle banche popolari, già illustrata dal senatore Lusi, si sofferma sull'emendamento 2.352, che stabilisce un tetto massimo per le indennità di alcuni importanti funzionari dello Stato, e sull'emendamento 2.353, volto a riaprire i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alla rivalutazione dei terreni. Ricorda anche la proposta di istituire un apposito ruolo del personale dipendente dell'autorità di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici e quelle riguardanti gli alloggi del Ministero della difesa.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) sottolinea l'opportunità di escludere la proroga dei termini per l'attuazione del Quadro di sostegno nazionale, nel dubbio che essa possa comportare una diversa modulazione della spesa. Ricorda le proposte, dirette a stabilizzare una serie di lavoratori precari, quelle relative alla proroga degli incentivi ai giovani per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, alla proroga dei giudici onorari, a quella per l'installazione degli impianti fotovoltaici, per l'affidamento diretto a imprese private di servizi pubblici locali, per la costruzione di alloggi per il personale delle forze dell'ordine.

Si sofferma quindi sulla proposta di consentire che i canoni di locazione pagati dal Ministero di grazia e giustizia per l'utilizzo di edifici pubblici siano trasformati in ratei di *leasing*, in modo da favorire un incremento della patrimonializzazione e, conseguentemente, una maggiore capacità di indebitamento.

Infine, sottolinea la necessità di sospendere le procedure esecutive nei confronti degli agricoltori, anche per evitare la soggezione ai ricatti delle organizzazioni criminali, di salvaguardare le imprese impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo e di chiarire il regime del credito d'imposta per le imprese agricole e agroalimentari, attraverso una corretta interpretazione di alcune disposizioni della legge finanziaria per il 2007.

Il senatore MERCATALI (*PD*) sottolinea il significato dell'emendamento 2.253, che consente il mantenimento delle società dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che, pur avendo registrato un esercizio negativo, successivamente hanno dimostrato la loro funzionalità non ricevendo ulteriori contributi pubblici.

Segnala, inoltre, l'opportunità di proseguire la gestione dei consorzi dei parchi regionali in attesa di un intervento legislativo da parte delle Regioni.

Il senatore LEGNINI (*PD*) invita il relatore e il rappresentante del Governo ad accogliere alcune delle proposte, avanzate da diverse parti politiche, tendenti a stabilizzare i lavoratori precari nella pubblica amministrazione. Sollecita, inoltre, una maggiore gradualità nella riduzione dal 15 all'8 per cento dell'indebitamento e nell'applicazione del blocco del

turn over per i piccoli comuni. Richiama l'attenzione sulla necessità di una interpretazione chiarificatrice del regime dell'IVA applicato agli spedizionieri italiani e auspica che, in considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo, il Governo intervenga anche per la risoluzione di alcune problematiche non connesse direttamente agli adempimenti fiscali.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame si svolgerà a partire da martedì 1° febbraio, alle ore 14,30, quando sarà annunciata da parte della Presidenza la valutazione sulla proponibilità degli emendamenti. L'esame proseguirà nella giornata di mercoledì 2 febbraio, a partire dalle ore 18, e nella giornata di giovedì, a partire dalle ore 9.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 27 gennaio 2011

225^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), il dottor Daniele Siviero, coordinatore dell'area strategia e politiche del farmaco e, in rappresentanza di Donneinrete, la dottoressa Maria Rosaria Iardino, presidente, nonché Presidente del network italiano persone sieropositive, già presidente dell'HIV Summit italiano e la dottoressa Antonella Cingolani, vice presidente e consulente scientifico.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

La dottoressa IARDINO, con riferimento al settore delle malattie reumatiche, dopo aver ricordato l'attività svolta da Donneinrete, fa presente

che si è svolto un particolare approfondimento sull'artrite reumatoide, con la raccolta di segnalazioni e dati sul territorio. Particolarmente utile è la formazione di una mappatura sull'accesso ai farmaci biologici, accesso che risulta ancora differenziato tra le varie regioni, nonostante tale farmaco, pur costoso, comporti benefici per le donne malate.

Per quanto attiene al settore della sindrome HIV, dai dati delle attività dell'Osservatorio sull'accesso alle cure dei pazienti sieropositivi emergono alcune criticità, legate sia alla raccolta dei dati in ambito regionale, sia connesse alla difficoltà di accesso ai farmaci per i pazienti. In particolare, pone in risalto alcune lamentele degli stessi malati che lamentano discriminazioni o ritardi proprio nell'accesso a farmaci che sono indispensabili nella cura delle patologie da cui sono affetti. Per tale motivo, si avanza la richiesta di garantire un accesso quotidiano a cure e terapie che non possono essere interrotte o ritardate.

Il dottor SIVIERO, con riferimento al settore del tumore alla mammella, ricorda che esso costituisce la prima causa di morte per le donne, sebbene sia in diminuzione il tasso di mortalità grazie alla diagnosi precoce e ai trattamenti disponibili. Dopo aver fornito alcuni dati sul numero di nuovi casi all'anno e sui rischi in funzione del territorio e della fascia di età della popolazione, sottolinea come trattasi di una patologia correlata all'età, sebbene sia in aumento l'incidenza presso le fasce giovanili.

Sottolinea quindi la rilevanza dei nuovi farmaci ora disponibili nella cura del carcinoma mammario, con particolare riguardo a quelli a bersaglio molecolare, il cui impiego consente di cronicizzare la patologia, oltre che di personalizzare gli obiettivi di cura del paziente.

Il consumo di farmaci per il trattamento del carcinoma mammario è stato pari ad oltre 3 milioni di confezioni nel 2009, in gran parte distribuite attraverso il canale convenzionato; alcuni dati evidenziano peraltro una disomogeneità tra le varie regioni in funzione della popolazione e della presenza dei centri di diagnosi. I nuovi farmaci sono meno impiegati e risultano maggiormente costosi e tra le regioni che presentano un costo più elevato spicca l'Umbria.

Con riferimento poi al settore delle malattie reumatiche, dopo aver rilevato che tale formula include diverse patologie, evidenzia come esse siano tra le più diffuse al mondo e rappresentino una forte causa di morbilità e disabilità, con impatto sulla spesa sanitaria e sociale. Anche in tale ambito, si registra la disponibilità di farmaci biologici che presentano un costo più elevato ed un impatto ingente sulla spesa del Servizio sanitario nazionale. Emerge anche in questo caso una rilevante disomogeneità nella distribuzione territoriale in funzione della popolazione e dei centri di riferimento: al fine di superare tale inconveniente, l'AIFA sta rivedendo le procedure di rimborso di tali farmaci per renderli più facilmente accessibili.

La senatrice BIONDELLI(*PD*), in merito al settore della sindrome HIV, chiede quali sono le regioni che presentano più criticità e in che

modo si sta dando seguito ad un documento approvato nei mesi scorsi sulla incentivazione dei *test*. Dopo aver chiesto ulteriori ragguagli anche sul rafforzamento delle campagne informative, per quanto concerne il settore delle malattie reumatiche, ritiene utile comprendere in che modo possa essere migliorata la fase di diagnosi di queste patologie che colpiscono prevalentemente le donne.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) osserva che negli ultimi decenni si riscontra una crescita dei casi di carcinoma mammario, accompagnati però ad una riduzione della mortalità dovuta all'impiego dei farmaci. Tuttavia il costo spesso elevato di tali prodotti impone una riorganizzazione della spesa, avente come presupposto la necessità di una indicazione più rigorosa nel loro utilizzo allo scopo di non disperdere i finanziamenti. A tale proposito chiede al rappresentante dell'AIFA alcuni chiarimenti per cui nella Valle d'Aosta si è registrato un forte incremento della spesa legata ai farmaci menzionati, a differenza di altre regioni come l'Emilia Romagna, che vedono un incremento meno significativo. Infine, sarebbe utile raccogliere ulteriori elementi informativi sulle sperimentazioni attuate in Italia.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*) rileva come nel Piano sanitario nazionale, in corso di approvazione, non risulta essere presente alcun riferimento alle malattie reumatiche: si tratta di una assenza che determina un differente approccio verso queste patologie gravi da parte delle regioni. In tal senso, appare meritoria l'attività assolta da Donneinrete, soprattutto nella segnalazione delle difficoltà che le donne affette da tali malattie incontrano nell'accesso alle cure. Richiede poi alcuni dati sulle sperimentazioni sui farmaci biologici.

La senatrice BASSOLI (*PD*) sottolinea come l'esperienza maturata da Donneinrete conferma l'esigenza di mettere l'accento sul tema della prevenzione, nonché sull'utilizzo – che dovrebbe essere il più possibile uniforme sul territorio – dei farmaci biologici: in tal senso, si ravvisa l'esigenza di un intervento sul piano nazionale affinché sia garantita una parità di accesso a tali farmaci.

Per quanto concerne il tumore al seno, ritiene che si debba considerare non solo l'efficacia della cura, ma anche la qualità di vita delle pazienti che utilizzano, ad esempio, farmaci ormonali nel periodo che precede la menopausa.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) chiede se l'incidenza del tumore alla mammella sulle donne più giovani può essere seguito da un approccio terapeutico secondo un preciso protocollo o se vi sono diversità in ambito regionale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato ai soggetti auditi che hanno sempre la possibilità di integrare valutazioni e documenti qualora non

fosse possibile nella seduta odierna replicare compiutamente ai quesiti posti dai senatori, sottolinea come per le nuove terapie ci si debba focalizzare sul costo, sull'appropriatezza e sull'efficacia dei farmaci impiegati. Al di là del primo aspetto, è soprattutto il profilo dell'appropriatezza che merita un'attenta disamina perché implica una riflessione anche sui meccanismi di accesso dei farmaci e sugli stessi canali distributivi. Per quanto concerne poi l'efficacia, andrebbe data più attenzione alla valutazione sui farmaci oncologici, nonché sul concetto di sostituibilità dei farmaci.

Infine, per quanto concerne alcune differenze segnalate dal dottor Siviero, nota che i costi più elevati si registrano nelle regioni più piccole, come la Valle d'Aosta, la quale, però, presenta un alto costo per la spesa ospedaliera, oltre che fenomeni di migrazione.

La dottoressa IARDINO osserva come per il settore della sindrome HIV, nonostante la scarsità di risorse, si siano attivate campagne informative volte ad enfatizzare la rilevanza dei *test* per far emergere una malattia che rimane spesso in stato sommerso. In generale, conferma che sono soprattutto le regioni meridionali quelle dove si registrano più difficoltà nella disponibilità dei dati e nell'accesso alle cure che spingono poi i pazienti a migrare verso l'Italia settentrionale.

Per quanto riguarda le malattie reumatiche, sono state raccolte lamentele sulla presenza dello specialista che consentirebbe alle donne una migliore conoscenza dei sintomi di tali patologie; sotto tale aspetto, al di là dei centri dedicati, si potrebbe creare un luogo di prima visita sul territorio.

Il dottor SIVIERO, nel sottolineare come lo *screening* risulti essenziale anche nell'ottica di un approccio globale verso la malattia che integri i profili di cura e terapia con quelli anche successivi a queste fasi, ricorda l'impegno dell'AIFA per una più corretta informazione da parte degli operatori sanitari circa l'efficacia terapeutica dei farmaci, ad esempio per quanto riguarda le donne in gravidanza. In merito ai dati relativi alla spesa, precisa che l'incremento segnalato nella Valle d'Aosta si spiega anche perché questa regione ha raggiunto quei livelli che la uniformano ad altre regioni.

Nel concordare sulle considerazioni relative all'appropriatezza dei farmaci di ultima generazione, tiene a segnalare che l'AIFA è all'avanguardia nell'impiego di forme di rimborso condizionato di tali medicinali che devono essere rivolti ad un paziente perfettamente identificato. Si assiste poi ad una maggiore sperimentazione sui farmaci oncologici, nella direzione di una personalizzazione delle cure mediche e di un orientamento verso i farmaci che curano le malattie rare. Tuttavia, la tendenza ad accrescere l'uso di tali farmaci – che sono oggetto di una procedura di registrazione più breve e di un prezzo più alto – non deve essere motivata soltanto da fattori economici da parte delle aziende farmaceutiche.

Dopo aver svolto alcune analisi sull'esigenza che il valore del farmaco sia misurato sulla base di modelli condivisi, senza creare difformità tra le regioni ed integrando il più possibile la spesa farmaceutica e quella sanitaria, ribadisce come il canale di distribuzione diretta incida maggiormente sulla spesa; a tale proposito, occorrerebbe una maggiore vigilanza sui possibili sprechi poiché all'interno del canale diretto di distribuzione si prevedono gare di acquisto dei farmaci, talvolta non gestite nel modo più appropriato.

Infine, nel sottolineare la necessità di una riforma dei meccanismi di tutela brevettuale del farmaco, pone in risalto l'impegno dell'AIFA sulla ricerca e sui *trial* clinici, che pongono l'Italia in una posizione di avanguardia, soprattutto per quanto concerne i cosiddetti farmaci di genere.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) esprime il proprio apprezzamento rispetto a quanto da ultimo segnalato dal dottor Siviero.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 27 gennaio 2011

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori PASSONI (PD) e RUTELLI (Misto-API) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle ore 9,05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Elezione del Segretario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 27 gennaio 2011

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente e relatore*, comunica che alla luce del lavoro istruttorio svolto, d'intesa con il Ministro, dopo la presentazione della sua proposta di parere, ha presentato alcune modifiche alla stessa.

Ritiene necessario precisare che si tratta di un intervento che interessa soltanto alcuni dei temi già considerati, per cui le nuove proposte di modifica integrano e modificano solo talune delle condizioni recate dalla proposta di parere.

Ha ritenuto tuttavia opportuno, al fine di agevolare l'eventuale intervento emendativo da parte della Commissione, considerati anche i tempi disponibili, evitare di procedere alla distinta e puntuale presentazione di ciascuna proposta, predisponendo invece le stesse nella forma di un parere favorevole (*vedi allegato 1*) recante un'unica condizione interamente sostitutiva del testo dello schema di decreto. Pertanto i commissari potranno procedere alla eventuale presentazione di proposte emendative facendo riferimento all'articolato oggetto della presente condizione.

Precisa che per una più agevole esposizione delle modifiche è stato altresì predisposto un documento in cui esse sono appositamente evidenziate nel testo (*vedi allegato 2*).

Il ministro Roberto CALDEROLI nell'illustrare le proposte di modifica allo schema di decreto, precisa che queste rappresentano anche il frutto delle riunioni svoltesi nei giorni scorsi sia nell'ambito della Commissione sia con i rappresentanti dell'ANCI, finalizzate in particolare al superamento di talune criticità nonché ad accogliere alcune soluzioni prospettate nelle proposte emendative presentate dai componenti della Commissione stessa.

Un primo gruppo di modifiche riguardano il Fondo sperimentale di riequilibrio, stabilendo che il nuovo criterio di riparto delle risorse del Fondo in base al numero dei residenti, del quale si dovrà tener conto in sede di definizione delle modalità di riparto con l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali fino al 2013, sia limitato ad una quota pari al 30 per cento della dotazione complessiva del Fondo stesso. In ottemperanza alle prescrizioni della legge n. 42 del 2009 che prevedono la realizzazione di un sistema premiale, si dispone inoltre che una parte delle risorse del Fondo, pari al 20 per cento, sia riservata ai piccoli comuni - al di sotto dei 5.000 abitanti e di 3.000 se comuni montani - che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, comma 28 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di incentivarne l'attuazione. Si propone altresì di specificare nel testo che il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF, la cui quota resta fissata al 2 per cento, non affluisce al citato Fondo ma viene devoluto direttamente ai comuni sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica si dispone, limitatamente alle regioni a statuto ordinario, la soppressione a decorrere dal 2012 dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, stabilendo contestualmente il corrispondente incremento dell'accisa erariale a compensazione dei tributi devoluti ai comuni; a tale proposito, accogliendo alcune osservazioni in ordine alla destinazione della dinamica del gettito dei tributi devoluti, si prevede poi che ai comuni sia garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito non determinino una modifica delle aliquote o delle quote.

In merito alla cedolare secca, si stabilisce al 21,7 per cento per il 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dal 2012 la quota di gettito del tributo da devolvere ai comuni, quota che, per gli anni 2011 e 2012 potrà essere rideterminata sulla base dei dati definitivi e del monitoraggio periodico, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, ferma restando la possibilità che sia incrementata in misura rispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione; tale quota potrà inoltre giungere fino al 100 per cento del gettito a decorrere

dal 2014, con la contestuale riduzione della quota della compartecipazione all'IRPEF e della compartecipazione al gettito dei tributi relativi alle transazioni immobiliari. Sulla base delle perplessità sollevate da più parti circa il ridotto il vantaggio fiscale conseguente alla rimodulazione al 23 ed al 20 per cento delle aliquote della cedolare secca, se ne dispone l'abbassamento, rispettivamente, al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato; nel contempo, al fine di preservare l'appetibilità del regime opzionale di tassazione sostitutiva, si prevede che essa comporti la sospensione dell'aggiornamento del canone, che resta bloccato per tutto il periodo corrispondente alla durata del contratto.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che tale ultima misura se da un lato è suscettibile di favorire l'affittuario rende però meno conveniente per il locatore l'opzione per il regime della cedolare secca rispetto all'IRPEF, neutralizzando in tal modo l'effetto incentivante dovuto all'abbassamento delle aliquote.

Il ministro Roberto CALDEROLI rinviando alla relazione tecnica, in corso di predisposizione, precisa che la convenienza alla scelta del regime sostitutivo rimarrebbe comunque a partire da un'aliquota di imposta del 27 per cento.

Relativamente all'imposta municipale propria, per l'introduzione della quale non è più prevista la deliberazione consiliare, se ne determina l'aliquota di equilibrio, suscettibile di revisione con DPCM, nello 0,76 per cento, che può essere ridotta discrezionalmente dai comuni fino alla metà in modo da consentire loro la possibilità di graduare il regime agevolativo sulla base di considerazioni inerenti fattispecie diverse.

In ordine all'imposta di soggiorno, accogliendo alcune delle proposte emendative presentate, si prevede l'estensione della facoltà di istituire tale tributo, oltre ai comuni capoluoghi di provincia, anche alle unioni di comuni, ai comuni turistici e alle città d'arte, prospettandone la trasformazione da imposta in misura fissa a imposta proporzionale al prezzo del soggiorno con un tetto massimo di 5 euro per notte.

Con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo che con un successivo DPCM, d'intesa con la Conferenza Stato-città, sia disciplinata la graduale cessazione anche parziale della sospensione del potere dei comuni di istituire il tributo o di variarne le aliquote, si stabilisce in ogni caso che i comuni possano istituire il citato tributo o incrementarne le aliquote fino ad un massimo dello 0,4 per cento, con il limite che l'addizionale non possa essere aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Analogamente, con un successivo DPCM si prospetta il riordino dell'imposta di scopo di cui alla legge n. 296 del 2006, prevedendo l'individuazione di ulteriori opere pubbliche da sovvenzionare con il tributo e la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per la realizzazione dell'intervento e non solamente il 30 per cento come previsto dalla vigente normativa.

Infine all'articolo 8, al fine di preservare la pressione fiscale complessiva del sistema tributario nonché il criterio di progressività, da un lato si prevede che si faccia riferimento anche alla componente tariffaria delle entrate locali e dall'altro si inserisce una clausola di salvaguardia operante per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i quali la manovrabilità delle aliquote, entro un limite massimo fissato con DPCM, dovrà risultare parametrata agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con legge statale.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) chiede approfondimenti di carattere tecnico in ordine alla quantificazione delle risorse affluenti al Fondo sperimentale di riequilibrio, stante la evidente rimodulazione della dotazione dello stesso operata con le modifiche proposte.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, sospende la seduta per consentire agli uffici lo svolgimento di approfondimenti tecnici sugli emendamenti presentati in ordine alle modifiche ora illustrate dal Ministro.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 16,10.

Il ministro Roberto CALDEROLI in riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore Barbolini, segnala che molte delle questioni e condizioni poste sono state riprese o comunque assorbite nel testo dell'articolo come riportato nella proposta di parere del relatore La Loggia. Ciò vale per le condizioni di cui ai numeri 1), qualora si faccia riferimento alla devoluzione di gettito e non all'attribuzione di quote dello stesso, 3), 4), 6), 7), 8), qualora la parola «sessantesimo» sia sostituita con «trentesimo», 11), 14), 15), 17), 20), 23), 24), 26), 27), 28), 30), 31), 32), 33), 34), limitatamente ai commi *7-bis* e *7-ter*. Vale altresì per la condizione numero 25), qualora sia riformulata come segue: «A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009 n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune». Valuta favorevolmente anche la condizione n. 35), qualora gli articoli *7-bis* e *7-ter* siano riformulati come nel testo ora riportato nella proposta di parere del relatore La Loggia, e qualora l'articolo *7-quater* sia espresso come osservazione, ad eccezione del comma 3, ora previsto in tale proposta. Esprime orientamento favorevole altresì per le condizioni numero 5) e 9), qualora trasformate in osservazioni, mentre l'avviso è contrario sulle condizioni numero 2), 10), 12), 13), 16), 21), limitatamente all'ultimo periodo, 22), 29), 36) 37) e 38), nonché ad entrambe le osservazioni riportate nelle lettere *a)* ed in quelle riportate alla lettera *c)*, mentre valuta favorevolmente quella di cui alla lettera *b)*.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, per quanto concerne le proposte emendative (v. *seduta del 25 gennaio 2011*) presentate alla propria proposta di parere del 20 gennaio, esprime parere contrario sulle proposte emendative 21 Vitali, 25 Stradiotto, 31, 63 e 64 Boccia, 36 Causi, 40 D'Ubaldo, 12 e 14 Baldassarri, 41 Misiani, 43 Stradiotto, 44 Vitali, 48 Boccia, 9 Galletti e 15 Baldassarri, 26 Stradiotto, 52 Nannicini, 53 Stradiotto, 27 Stradiotto, 60 Causi, 61 D'Ubaldo e 62 Boccia.

Esprime invece un invito al ritiro, tenendo conto del fatto che numerose modifiche contenute nella nuova proposta di parere fanno riferimento, e in taluni casi prospettano situazioni analoghe, alle materie oggetto delle proposte emendative, per le proposte 28 e 29 Vitali, 30 Enzo Bianco, 10 Baldassarri, 22 Paolo Franco, 2 Corsaro, 37 Misiani, 11 Baldassarri, 38 Soro, 39 Enzo Bianco, 13 Baldassarri, 42 Nannicini, 3,, 4 e 5 Corsaro, proponendone, per queste ultime tre, la riformulazione in termini di osservazione al parere, 45 Vitali, 46 Causi, 47 Enzo Bianco, 49 Boccia e 50 Misiani, 16 e 17 Baldassarri, 51 Misiani, 54 Vitali, 18 Baldassarri, 6 Stancanelli, 1 Bernini e 8 D'Ubaldo, 55 Causi, 56 Misiani, 57 Vitali, 58 Soro, 59 Causi, 19 Baldassarri, 23 e 24 Paolo Franco e 20 Baldassarri. Precisa inoltre che in taluni casi l'invito al ritiro può essere messo in relazione al fatto che alcune di tali proposte sono sostanzialmente assorbite nella nuova proposta di parere. Esprime infine parere favorevole sulle proposte emendative 33 D'Ubaldo e 34 Stradiotto, nonché 35 Vitali, a condizione che sia riformulata sostituendo il termine del 30 settembre con quello del 31 ottobre. Segnala infine che è in corso di riformulazione la proposta emendativa 7 Corsaro, che quindi verrà successivamente valutata.

Per quanto concerne i tempi di presentazione, dato il limitato numero di modifiche che reca la nuova proposta di parere, ritiene che possa essere confermato il termine già stabilito per la giornata di domani, venerdì 28 gennaio, il cui orario può fissarsi alle ore 17. Poiché inoltre molte delle proposte emendative finora presentate sono superate in base alla nuova proposta di parere, come ora emerso in relazione ai numerosi inviti al ritiro formulati, invita i Gruppi a ripresentare quelle proposte che ritengano comunque valide anche in presenza della nuova proposta medesima, intendendosi conseguentemente superate, e quindi non più oggetto di esame, quelle che non risulteranno presentate.

La Commissione concorda.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nel convenire con quanto stabilito segnala fin d'ora che ad esclusione della propria proposta in tema di tassa di soggiorno, su cui sono intervenute modifiche nella nuova proposta di parere, le altre proposte a propria firma debbono intendersi tutte ripresentate.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nel segnalare la necessità, invitando la Presidenza in tal senso, che sia chiarito l'effetto procedurale nel caso in cui nelle votazioni della Commissioni si registrasse la parità di voti favo-

revoli e contrari, auspica che per il provvedimento in esame, che presenta aspetti finanziari di assoluta rilevanza, sia opportunamente curato il raccordo relativo alla tempistica delle votazioni dei pareri presso la Commissione e presso le Commissioni bilancio delle due Camere, paventando la possibilità che, a differenza dei precedenti pareri, possa questa volta determinarsi qualche difformità nei testi approvati.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, assicura che si adopererà in tal senso, fermo restando che, come è noto, e il parere delle Commissioni bilancio e quello della Commissione vengono resi direttamente al Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI in relazione alla questione posta dal collega Causi, assicura che il Governo si sta adoperando fattivamente per dar conto tempestivamente degli effetti finanziari delle modifiche, segnalando che è in corso di trasmissione la relazione tecnica sulle stesse, che consentirà anche alle Commissioni bilancio di disporre di tutti gli elementi necessari alla valutazione degli effetti finanziari del testo ai fini del parere.

Il senatore Walter VITALI (PD) nell'apprezzare il fatto che siano stati presentati i dati relativi alla compartecipazione comunale all'IRPEF, ritiene opportuno che, ai fini di una migliore leggibilità, gli stessi siano rielaborati, come richiesto anche da altri colleghi, in modo da evidenziarne i valori pro-capite, fermo restando che alcuni specifici elementi informativi andranno forniti mediante l'aggiornamento della relazione tecnica che verrà presentata a corredo delle novità del testo recate nel parere. La relazione dovrà a suo avviso far riferimento, in particolare, alle basi di previsione della dinamica dell'andamento del gettito dell'IRPEF nel tempo, per verificare come esso incida sull'alimentazione del Fondo di riequilibrio, nonché ai criteri utilizzati per il calcolo del gettito della cedolare secca, sulla cui base è stata individuata la quota devoluta ai comuni; analoga valutazione andrebbe altresì condotta con riferimento all'aliquota base dell'IMU, fissata allo 0,76 per cento.

Nel prendere favorevolmente atto che il nuovo testo recepisce alcuni rilievi dell'opposizione e dell'ANCI, afferma tuttavia che tali modifiche non appaiono sufficienti a superare le contrarietà espresse da parte del proprio gruppo, che ritiene ancora aperte numerose questioni. Tra queste segnala innanzitutto la possibilità di manovrare l'addizionale comunale all'IRPEF, nonché l'introduzione dell'imposta di soggiorno fin dal 2011, che finiranno per aggravare la pressione fiscale, dovendo i comuni far fronte al taglio delle risorse disposto con il decreto legge n.78 del 2010. Osserva poi come costituisca un elemento distorsivo la scelta di differenziare i percorsi, che andrebbero invece attuati congiuntamente, della definizione dell'autonomia dei comuni e della perequazione. Anche la cedolare secca costituisce una ulteriore distorsione, in quanto costituisce una

norma fiscale, che non può rilevare ai fini della realizzazione di una autonomia impositiva municipale.

Nel sottolineare inoltre che il nuovo testo conferma che il peso fiscale concerne prevalentemente i possessori di seconde case, contravvenendo in tal modo al fondamentale principio dell'identità tra contribuenti e beneficiari, fa presente che la proposta del proprio gruppo che introduceva la *service tax* aveva lo scopo di evitare tale distorsione.

Nel giudicare positivamente alcune novità nel testo derivante dalla nuova proposta di parere, come la scelta di meccanismi premiali per le unioni dei comuni, la fissazione espressa dei livelli della compartecipazione all'IRPEF, della compartecipazione sulla cedolare secca, nonché dell'aliquota base dell'IMU, illustra alcune ulteriori questioni sulle quali il proprio gruppo rimane in disaccordo. Si tratta degli incentivi per gli inquilini previsti nel nuovo testo, che appaiono esigui rispetto alle detrazioni contenute negli emendamenti proposti dal proprio gruppo e che potrebbero incidere negativamente sulla copertura finanziaria del provvedimento, nonché della possibile sottostima dell'aliquota base dell'IMU; tali questioni renderebbero opportuno che i pareri delle Commissioni bilancio siano antecedenti al voto conclusivo della Commissione.

Nel valutare positivamente, con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, la previsione di una clausola di salvaguardia finanziaria ritiene che questa vada ulteriormente precisata. Tuttavia, poiché non è ancora definito il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard*, sottolinea la necessità di introdurre una norma in base alla quale il Fondo venga distribuito garantendo i comuni dall'eventualità di subire delle perdite se non nell'ambito di un *range* predefinito. Giudicando infine poco credibile che all'entrata a regime del Fondo perequativo dal 2014 lo Stato riesca a trovare nuove risorse per alimentarlo, dato che i trasferimenti saranno interamente fiscalizzati, sottolinea la necessità di individuare da subito una forma anche parziale di alimentazione di tale Fondo, garantendo altresì il rispetto del principio della territorialità dell'imposta, avanzando conseguentemente la proposta di utilizzare allo scopo il gettito della cedolare secca.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che la questione di dotare il Fondo perequativo mediante un tributo di natura erariale possa essere attentamente considerato.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD), alla luce dei pareri espressi, ritiene che molte questioni restino ancora da affrontare. Informa la Commissione di aver effettuato uno studio – che consegna – relativo al gettito pro-capite, classificato per regione, nelle ipotesi di compartecipazione al gettito IRPEF del 2 per cento a favore dei comuni, di destinazione ai comuni di una compartecipazione al gettito IVA al 3,1 per cento, nonché di devoluzione ai comuni dell'intero gettito dell'imposta di registro.

Il ministro Roberto CALDEROLI ribadisce la contrarietà all'estrapolazione dell'imposta di registro dalle altre imposte del settore immobiliare in quanto avrebbe effetti negativi in termini di semplificazione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle ore 17,30.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE ON. LA LOGGIA**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate

sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

Art. 1.

(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare)

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, del comma 1, la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed *1-bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo

perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa.

4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-*bis*. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione all'IRPEF di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

6-bis. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono

stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'intercambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Art. 2.

(Cedolare secca sugli affitti)

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze

locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, se-

condo periodo, e comma 2, e dall'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'ag-

giornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 2-bis.

(Imposta di soggiorno)

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Art. 2-ter.

(Addizionale comunale all'IRPEF)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o au-

mentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2-*quater*.

(*Imposta di scopo*)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

- a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
- b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
- c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Art. 3.

(*Federalismo fiscale municipale*)

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 4.

(Imposta municipale propria)

1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad og-

getto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Art. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei comuni.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del

1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, ed *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Art. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)

1. All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«

| | |
|---|--------------|
| 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi | 9 per cento |
| Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) | 2 per cento» |

»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 7.

(Imposta municipale secondaria)

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di

manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Art. 7-bis.

(Misure in materia di finanza pubblica)

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Art. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;

b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); *con riferimento all'imposta*

municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.

6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; in ogni caso, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono stabilire, entro il limite massimo di aliquota fissato dal decreto, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine della fase transitoria prevista dall'articolo 1, comma 2, e, dunque, a decorrere

dall'attivazione del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sia prevista una compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto in luogo della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

d) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;

e) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;

f) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

TESTO A FRONTE

*Testo come risultante dalla proposta di
parere La Loggia del 20 gennaio 2011*

Art. 1.

*(Devoluzione ai Comuni della fiscalità
immobiliare)*

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4, **lettera a)**;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

*Testo come risultante dalla proposta di
parere La Loggia 27 gennaio 2011*

Art. 1.

*(Devoluzione ai Comuni della fiscalità
immobiliare)*

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

1-*bis*. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, pari al 2 per cento.

4. Il gettito delle seguenti imposte resta o è attribuito allo Stato:

a) imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto;

b) addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. **L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2012.**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

1-*bis*. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa.**

4. **Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.**

4-*bis*. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pub-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che **il gettito di cui al comma 1-bis** sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

blica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, **anche** della necessità che **una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo** sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. **Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre.** In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni **che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune**, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni **per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.** I trasferimenti erariali sono **conseguentemente** ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, **comunque**, devoluto ai Comuni. **L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma.** La **predetta** quota può essere successivamente incrementata, **con le modalità indicate nel presente comma**, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

e semplificate, **idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.**

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni **delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento** a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, **nonché al gettito devoluto ai Comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione all'irpef di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis.** Per gli anni 2011 e 2012, **al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica.** La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

6-bis. Ai Comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai Comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente,

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente,

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti)

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del **23** per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti)

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché **delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.** Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del **21** per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui al-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al **20** per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al **19** per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione:

a) a decorrere dall'anno 2011, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;

b) a decorrere dall'anno 2012, per i contratti diversi da quelli indicati alla lettera *a)* del presente comma.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997

Soppresso

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effet-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effet-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

tuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo in apposito fondo per essere destinata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico.

Art. 7-bis.
(Imposta di soggiorno)

1. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a ca-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

tuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

soppresso

11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificate nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 2-bis.
(Imposta di soggiorno)

1. I Comuni capoluogo di provincia, **le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

rico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione **alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture **ricettive** situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione **al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, **di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.**

2. Con regolamento da adottare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, **nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.**

Art. 2-ter.

(Addizionale comunale all'IRPEF)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'irpef, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i Comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i Comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Art. 2-quater.
(Imposta di scopo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'impo-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

Art. 3.

(Federalismo fiscale municipale)

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

(Imposta municipale propria)

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, **con delibera-**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

sta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Art. 3.

(Federalismo fiscale municipale)

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, **tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

Art. 4.

(Imposta municipale propria)

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

zione del consiglio comunale adottata entro il 30 novembre dell'anno precedente e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota **percentuale stabilita con la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica**. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota **dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Art. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli stru-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del **comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.**

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta **fino** alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. **Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i Comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.**

Art. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

mentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **quattro** rate di pari importo, scadenti la prima **il 31 marzo, la seconda** il 16 giugno, **la terza il 30 settembre e la quarta** il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei Comuni.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il paga-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **due** rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la **seconda** il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei Comuni.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il paga-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

mento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

mento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

Art. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis).

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

Art. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis).

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento"».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 7.

(Imposta municipale secondaria)

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 7.

(Imposta municipale secondaria)

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Articolo 7-bis.
(Imposta di soggiorno)

Articolo 7-ter.
(Misure in materia di finanza pubblica)

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Vedi art. 2-bis.

Articolo 7-ter.
(Misure in materia di finanza pubblica)

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Art. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una partecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 **e dell'imposta municipale propria;**

b) la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Art. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome **il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:**

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una partecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;

b) **sono stabilite** la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a) **sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive.

5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è **disciplinato** il fondo perequativo **ai sensi dell'articolo 13** della citata legge n. 42 del 2009, **tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disci-**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); **con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.**

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, **anche con riferimento alle tariffe**, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, **nonchè delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali**, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è **istituito e disciplinato** il fondo perequativo **di cui all'articolo 13** della citata

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

plina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.

6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino **dell'imposta di scopo** e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea.

6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di determinare l'aliquota di base della predetta

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

legge n. 42 del 2009. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.

6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi **ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la** gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. **Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.**

6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di determinare, **a decorrere dall'anno 2014,**

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto le-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; **in ogni caso, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono stabilire, entro il limite massimo di aliquota fissato dal decreto, aliquote dell'addizionale irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.**

6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto le-

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011

gislativo n. 504 del 1992. **A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al fondo di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.** A decorrere dal 1° gennaio 2014 la **stessa percentuale** è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011

gislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014 **l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo** è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

